



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 2 del 27-01-2023

OGGETTO: INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI CANI E DIVIETO DI ESERCITARE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE POSSANO ARRECARO DISTURBO ENTRO 50 METRI DI DISTANZA DAI NIDI DI FRATINO, LUNGO L'ARENILE E LE DUNE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA, PER IL PERIODO DAL 1 MARZO AL 30 LUGLIO 2023

IL SINDACO

Considerato che la specie *Charadrius alexandrinus*, comunemente denominata "Fratino" è inserita nell' Allegato 1 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Rilevato che l'art. 2 "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" elenca le varie attività vietate sulle spiagge del territorio ed in particolare il punto 1.7 testualmente recita: *Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio nelle ore dedicate alla balneazione (dalle ore 09,00 alle ore 19,00). Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.*

Dato atto che nelle spiagge adiacenti alla Palude di Torre Flavia, durante il periodo dal 1 marzo al 30 luglio avviene il processo di nidificazione e conseguente deposizione delle uova di alcune specie di volatili di assoluta rilevanza ecologica, tra le quali il "Fratino";

Preso atto che tale sito è stato delimitato da volontari e dai responsabili del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia in modo da permettere a questa e ad altre specie di volatili di nidificare, deporre le uova e accrescere i nuovi nati in tutta sicurezza;

Rilevato che in passato sono pervenute segnalazioni che denunciavano che sulla spiaggia e le dune della Palude di Torre Flavia, le uova venivano calpestate e gli uccelli appena nati predati dai cani;

Ritenuto necessario contribuire alla salvaguardia della specie in questione disponendo l'interdizione all'accesso ai cani e il divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50 metri di distanza dai nidi di Fratino, lungo l'arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, identificati a partire dallo stabilimento "Da Ezio La Torretta" direzione sud Ladispoli, per il periodo dal 1 marzo al 30 luglio 2023;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; l'art. 7 bis e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 268 e s.m.;

ORDINA

allo scopo di consentire alla specie *Charadrius alexandrinus*, comunemente denominata "Fratino", di nidificare, deporre le uova e accrescere i nuovi nati in tutta sicurezza:

il divieto di accesso ai cani e il divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50 metri di distanza dai nidi di tale specie, sull'arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, identificati a partire dallo stabilimento "Da Ezio La Torretta" direzione sud Ladispoli, per il periodo dal 1 marzo al 30 luglio 2023.

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;
- che il presente provvedimento ha validità fino al 30 luglio 2023;
- l'invio della presente ordinanza a Città Roma Metropolitana e alle Forze dell'ordine presenti sul territorio comunale e al Comando di Polizia Locale incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 del pagamento della somma in misura ridotta.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 27-01-2023

**IL SINDACO
ELENA MARIA GUBETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005